Allegato A

  **CAPITOLATO TECNICO**

**Art.1 Oggetto**

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia da svolgersi nei locali indicati in oggetto. Le prestazioni devono essere effettuate interamente a spese dell’impresa appaltatrice, d’ora in avanti denominata “impresa”, con mano d’opera, materiali e attrezzature a carico della stessa.

**Art.2 Durata dell’appalto**

L’appalto avrà la durata di 11 mesi con decorrenza dal 01.02.2020 al 31.12.2020. Il contratto non potrà essere rinnovato tacitamente, ma esclusivamente su accordo scritto delle parti.

 **Art.3 Organizzazione**

I lavori di pulizia, oggetto del contratto di appalto, dovranno essere eseguiti dall’impresa con propria organizzazione di mezzi, di attrezzature e di personale, la cui idoneità e sufficienza, ad ogni fine, l’impresa pienamente garantisce.

L’impresa dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura di macchinari, attrezzature e materiali e di quant’altro necessario per una perfetta esecuzione del servizio di pulizia richiesto.

La Farmacia Comunale provvederà, come suo onere esclusivo, alla fornitura di acqua di energia elettrica necessari per l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Entro il giorno precedente l’inizio lavori l’impresa dovrà fornire, per iscritto, l’intero elenco nominativo del personale impiegato, con l’esatta indicazione di cognome, nome, data di nascita. Non saranno ammessi nei locali della Farmacia Comunale ed in ogni caso quest’ultima non ne assumerà alcuna responsabilità, qualora ciò avvenisse a sua insaputa, lavoratori che non siano regolarmente inquadrati, assicurati e dotati delle attrezzature richieste dalla normativa in vigore.

L’impresa assume ogni responsabilità in caso di infortunio e danno arrecato alla farmacia Comunale ed a terzi a causa di manchevolezza e negligenza nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All’uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione al momento dalla stipula del relativo contratto. Durante il servizio il servizio personale dovrà essere munito di apposito distintivo indicante la persona e la denominazione dell’impresa.

L’impresa si impegna a fornire e garantire il sevizio in via continuativa e senza interruzione, garantendo la sostituzione dei propri dipendenti in caso di forza maggiore, di loro impedimento e/o assenza del personale, comunicandolo al committente prima dell’inizio della loro adibizione ai lavori relativi al presente capitolato.

L’impresa riconosce altresì alla Farmacia Comunale la facoltà di chiedere, senza riserva alcuna, l’allontanamento di qualsiasi dipendente impegnato nel servizio di pulizia che dovesse risultare non gradito per qualsiasi ragione. Qualora l’impresa non ottemperi entro 5 giorni a sostituire il proprio personale, la Farmacia Comunale potrà avvalersi della facoltà di recesso ai sensi del successivo art. 7 dichiarando risolto il contratto ed affidare il servizio, a danno dell’impresa, ad altra azienda.

L’impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed in particolare a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola.

**Art. 4 Modalità**

Il servizio dovrà essere svolto con la seguente periodicità:

1) lunedì, mercoledì, venerdì – orario 8.45 – 9.45 n. 52 settimane annue.

in caso di festività infrasettimanali, giornate e orari saranno concordati con il personale della Farmacia.

Un intervento settimanale potrà essere effettuato, in accordo con il Direttore della Farmacia, durante l’orario di chiusura pomeridiana dalle 13.00 alle 16.30.

Il servizio dovrà prevedere i seguenti interventi:

- pulizia e sanificazione accurata con aspirapolvere e panni trattati di tutti i pavimenti con prodotti e tecniche idonee ai materiali di costruzione ( 2 volte alla settimana);

- vuotatura cestini, sostituzione sacchetti a perdere, smaltimento rifiuti (2 volte alla settimana);

- spolveratura e pulizia con panni trattati e/o prodotti idonei di porte e arredi, monitor, tastiere e di tutte le superficie orizzontali e verticali quali scrivanie, tavoli, espositori e scaffali ( 2 volte alla settimana);

- vetri e infissi: la pulizia interna/esterna e la deragnatura dovrà essere effettuata con cadenza mensile o a richiesta del personale della Farmacia.

In accordo con il Direttore della Farmacia, gli interventi sopra indicati potranno avere una diversa programmazione.

**Art. 5 Prezzo e modalità di pagamento**

Il prezzo complessivo che la committente dovrà corrispondere all’appaltatore sarà fatturato in canoni mensili posticipati ed il relativo pagamento sarà effettuato a trenta giorni data fattura fine mese. Le parti espressamente dichiarano e riconoscono di aver determinato il valore dell’intera prestazione, effettuate tutte le valutazioni economiche e indagini contabili necessarie, a corpo e non a misura, individuano quindi il prezzo dovuto come comprensivo di ogni voce e accessorio. Il prezzo di cui sopra resterà invariato per l’intera durata del rapporto contrattuale per avere le parti espressamente previsto nella sua determinazione anche l’ipotesi di eventuali sopravvenute variazioni del costo della mano d’opera, dei prezzi generali di mercato e delle tariffe prefettizie in vigore.

**Art. 6 Divieto di sub appalto**

E’ fatto espresso divieto all’impresa di subappaltare in tutto o in parte alcuna delle prestazioni e delle attività previste e regolamentate dal presente contratto.

**Art.7 Recesso**

La Farmacia Comunale potrà recedere in ogni momento, previa comunicazione scritta formulata almeno dieci giorni prima.

**Art. 8 Responsabilità specifica dell’impresa di pulizie**

L’impresa si dichiara pienamente e incondizionatamente responsabile di tutti i danni a cose, persone e terzi, in conseguenza sia della mancata, non corretta e non diligente esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto, sia del comportamento dei propri dipendenti durante la loro permanenza presso le sedi della committente. Qualora ai beni appartenenti al Committente, gli eventuali ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell’impresa saranno a questa addebitati a prezzi di mercato.

**Art. 9 Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.

**Art. 10 Foro competente**

Il tribunale di Macerata sarà il foro competente per qualsiasi controversia devesse insorgere tra le parti in riferimento al presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto su ognuna delle quattro pagine ed in calce, in Camerino.

Addì, ……………………